



Ministero della Salute

Regione Sardegna: audit di settore relativo a “Benessere animale in allevamento, durante il trasporto e la macellazione” (20-24 ottobre 2014)

L'obiettivo dell'audit è stato la valutazione del sistema di controllo attuato nella Regione Sardegna e nelle Aziende Sanitarie Locali di Cagliari e Oristano per il benessere animale in allevamento (d. lgs. 146/2001, d. lgs. 122/2011 d. lgs. 181/2010), la protezione degli animali durante il trasporto (Reg. CE n. 1/2005) e l'abbattimento (Reg. CE n.1099/09), secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia. In particolare, l'audit è stato condotto per accertare il seguito dato dalla Regione Sardegna alle raccomandazioni del Ministero della salute conseguenti al precedente audit sul benessere animale effettuato dal 2 al 4 febbraio 2010 .

Relativamente ai Piani nazionali di controllo vigenti per il benessere animale, sono state valutate le procedure documentali, la corretta operatività in relazione ad esse, l'efficacia e la loro rispondenza all'obiettivo prefissato. L'audit ha previsto anche dei sopralluoghi presso un allevamento e un macello di suini e un allevamento di broiler.

Da quanto evidenziato nel corso dell' audit e rispetto al precedente audit di settore effettuato nel febbraio 2010, emerge un miglioramento:

- delle attività di pianificazione e programmazione dei controlli ufficiali, con il supporto tecnico-scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), per la presenza di un Piano Regionale Integrato dei Controlli che comprende il Piano Regionale per il Benessere e la Protezione degli Animali da Reddito, sebbene riferibile al 2012;
- una importante attività di formazione che ha investito sia gli operatori del controllo ufficiale che gli operatori del settore alimentare,
- una maggiore dotazione di risorse umane disponibili per il settore a livello regionale anche se le figure veterinarie sono solo due, non appartenenti ai ruoli regionali, e per un numero di ore parziale;
- un sistema di audit organizzato per lo svolgimento di audit di sistema ed audit di settore che però non ha visto la realizzazione di audit nel settore benessere animale ;
- le procedure di verifica dell'efficacia dei controlli riscontrate a livello locale.

I progressi registrati però non hanno ancora investito alcuni ambiti importanti per il governo del settore oggetto di audit. In particolare le attività di supervisione e di verifica da parte della Regione sulle ASL risultano carenti, l'attività di coordinamento tra le autorità competenti (Regioni e ASL) risulta insufficiente, la banca dati regionale necessita di adeguamenti tecnici per poter assicurare la raccolta completa delle informazioni utili per il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione dei dati di attività del settore. Inoltre in corso di audit è stata evidenziata la mancata utilizzazione della specifica check list per la valutazione della conformità alle norme vigenti sulla protezione degli animali durante il trasporto (art. 8 prf. 1 del regolamento (CE) N. 882/2004).

Si ritiene, pertanto, che il sistema dei controlli ufficiali posto in essere dalla Regione sul benessere animale mostri ancora margini per il miglioramento, come di fatto è stato dimostrato dalla discontinuità dell'attività di pianificazione dei controlli ufficiali e dalla presenza di un sistema di verifica dell'efficacia dei controlli che non ha consentito di rilevare la mancata evidenziazione da parte degli operatori del controllo ufficiale delle non conformità evidenziate presso gli operatori nel corso dell'audit ed in particolare:

1. L'utilizzo dei recinti di stabulazione concepiti e costruiti per la locazione di una determinata specie animale da parte di altre specie ostacolando così l'accesso all'acqua potabile mediante dispositivi adeguati (allegato III, punto 1.6 del reg. (CE) n.1099/2009);
2. La mancata indicazione nella procedura operativa standard della persona responsabile del monitoraggio dell'efficacia dello stordimento (art. 16, punto 2, lettera a del reg. (CE) n.1099/2009);
3. La mancata indicazione per ogni linea di macellazione di una specifica procedura di controllo (art.16, punto 3, lettera a, del reg. (CE) n.1099/2009);
4. La sola indicazione nella procedura operativa standard degli indicatori che vengono realmente utilizzati per ogni specie animale per rilevare i segni di incoscienza e coscienza; (art. 16, punto 2, lettera b del reg. (CE) n. 1099/2009);
5. Nella procedura operativa standard non è indicato il dispositivo di riserva previsto per ogni linea di macellazione, prontamente disponibile nei casi di emergenza (art. 9, punto 2 del reg. (CE) n.1099/2009);
6. L'assenza nella procedura operativa standard della previsione di un sistema di valutazione per il rilevamento dell'efficacia dello stordimento al fine di monitorare non solamente la manualità dello stordimento ma anche fattori di rischio di tipo ambientale (contenimento), o riguardanti il tipo o le dimensioni di animali macellati (art. 16, punto 4 del reg. (CE) n.1099/2009);
7. La mancata verifica della calibratura dei dispositivi di stordimento secondo le istruzioni del fabbricante (art. 9, punto 1 del reg. (CE) n.1099/2009);
8. La necessità di meglio assicurare la presenza di materiale esplorativo per i suini di tutte le categorie dal punto di vista qualitativo e quantitativo (allegato I, parte I, paragrafo 4 del d. l.vo 122/2011);
9. Migliore pulizia dei box per i suini all'ingrasso ove i truogoli erano sporchi anche se l'alimentazione viene somministrata con metodi alternativi (allegato I, parte I, articolo 3, lettera a del d.l.vo 122/2011);
10. La mancata separazione dei suini particolarmente aggressivi allevati in gruppo o che hanno subito attacchi da altri suini in idonei spazi (art. 3, comma 8 del d. l.vo 122/2011,);
11. La mancata adozione di misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi (allegato I, parte II, lettera B, punto 1 del d. l.vo 122/2011);
12. L'assenza di opportune procedure documentate relative agli abbattimenti di emergenza degli animali (articolo 19 del regolamento CE n. 1099/2009);
13. L'esecuzione di routine del mozzamento della coda (allegato I, paragrafo 9 del d. l.vo 122/2011);
14. L'assenza del sistema di allarme acustico o visivo in caso di anomalie o guasti all'impianto di ventilazione artificiale, necessario per la salvaguardia della salute e del benessere degli animali allevati (allegato I, articolo 13 del d .l.vo n. 146/2001).